DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 9

Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici

Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996".

Versione in vigore dal 6 ottobre 1996, non più in vigore dal 5 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
Estremi	Decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-in-materia-di-516-1996/art-9-disposizione-in-materia-di-prescrizione-dell-azione-di-responsabilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it